

DECISIONI DELLA C.A.F.

Testi integrali relativi ai

COMUNICATI UFFICIALI N. 24/C N. 25/C (2005/2006)

Riunioni del

19 dicembre 2005

21 dicembre 2005

Sede Federale:
Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 24/C – RIUNIONE DEL 19 DICEMBRE 2005**

1. APPELLO DELLA CAMAIORE CALCIO A.S.D AVVERSO DECISIONI MERITOGARA CASTELFRANCO STELLA ROSSA/CAMAIORE CALCIO DEL 10.9.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 20 del 27.10.2005)

L'arbitro designato a dirigere la gara Castelfranco/Camaiore del 10 settembre 2005 non si presentava all'orario previsto, tempestivamente il servizio Pronto AIA designava altro direttore di gara che si presentava alle ore 17,00 per svolgere il proprio compito. I dirigenti della società Camaiore, tuttavia, dichiaravano che la squadra non sarebbe scesa in campo poiché era trascorso il termine regolamentare di un tempo di attesa.

Il Giudice Sportivo, con decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 15 del 29 settembre 2005, sosteneva che, in base all'interpretazione degli articoli 54 e 67 delle N.O.I.F. il tempo di attesa fissa il tempo nel quale l'arbitro è tenuto ad attendere le squadre, ma non anche quello di attesa dell'arbitro da parte delle squadre medesime.

Pertanto è normativamente previsto un tempo utile per la presentazione delle squadre, ma non anche un tempo utile per la situazione di segno opposto.

Il Giudice Sportivo rilevava che nell'art. 67 delle N.O.I.F. si stabilisce l'obbligo per le due squadre di attendere l'arbitro per un periodo di tempo pari a quello della durata di un tempo, ma stabilisce anche che vi sono degli adempimenti da assolvere in modo tale che la gara si svolga anche nel caso che l'assenza del direttore di gara si protragga oltre tale termine.

Qualora un arbitro giunga sul luogo della gara le squadre presenti sono tenute a disputare la medesima.

Il Giudice Sportivo valutava, pertanto, il comportamento dell' A.S.D. Camaiore come arbitrario e quindi rinunciatario, infliggendo le sanzioni della perdita della gara con il punteggio di 0-3, di punti *uno* di penalizzazione in classifica e dell'ammenda di euro 250 quale prima rinuncia.

L'A.S. Camaiore impugnava tale decisione assumendo che non poteva trovare applicazione il disposto dell'art. 67 N.O.I.F., in quanto i contenuti dell'articolo si riferiscono all'arbitro "*designato*", mentre si era presentato per assumere la direzione della gara altro arbitro a seguito dell'attivazione del servizio "pronto AIA".

La Commissione Disciplinare respingeva il reclamo in esame - con decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 20 del 27 ottobre 2005.

Nel ribadire le motivazioni del Giudice Sportivo, la Commissione Disciplinare evidenziava come il contenuto dell'art. 67 N.O.I.F. ha come scopo quello di far disputare le gare alle date previste dal calendario ed assicurare il regolare svolgimento dei campionati. Coerente a tale impostazione è l'istituzione del servizio "pronto AIA" da parte della L.N.D., che consente - in "tempo reale" - di sostituire

l'arbitro designato, qualora questi, per qualsiasi motivo, non possa dirigere la gara.

L'attivazione del servizio "pronto AIA", secondo la Commissione, costituisce una vera e propria designazione, con revoca, implicita, di quella in precedenza effettuata. Sempre secondo la Commissione detto ufficio/servizio trova ampia e piena legittimazione dall'essere formato da componenti dell'Organo Tecnico Regionale dell'Associazione Italiana Arbitri, i quali si trovano ad operare sulla scorta di una delega disciplinata nelle sue dimensioni dall'art. 20 del regolamento arbitrale e loro rilasciata dal presidente del Comitato Tecnico, nella cui sfera di potere rientra, in base all'art. 63 N.O.I.F., in via esclusiva, la designazione degli arbitri.

In tale senso la Commissione Disciplinare dichiarava l'A.S.D. Camaiore rinunciataria, confermando la decisione del primo giudice.

Ritiene questa Commissione d'Appello Federale che il ricorso presentato dall'A.S.D. Camaiore avverso la decisione della Commissione Disciplinare sia improcedibile e, pertanto, tale censura assorbe ogni altra questione attinente al merito del giudizio, sia sotto un profilo formale, sia sotto l'aspetto sostanziale.

Si ritiene infatti che l'A.S.D. Camaiore abbia già escusso i due gradi di giudizio previsti, trovando cittadinanza nel caso in esame, il contenuto dell'art. 33 n. 1 del Codice di Giustizia Sportiva, che regola i casi di impugnazione avanti alla C.A.F. delle decisioni delle Commissioni Disciplinari.

In questo caso l'appellante ha riproposto motivi strettamente attinenti al merito, con preclusione dell'esame di parte di questa Commissione.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33, comma 1, C.G.S., l'appello come innanzi proposto dalla Camaiore Calcio A.S.D. di Camaiore (Lucca) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

2. APPELLO DELL' A.S.D. SPILAMBERTO 96 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SPILAMBERTO/FOLGORE BAGNO DEL 9.10.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 17 del 9.11.2005)

Al termine della gara Spilamberto/Folgore Bagno del 9.10.2005, valevole per il Campionato di Promozione Emilia-Romagna, la società Spilamberto 96 proponeva rituale reclamo avverso la presunta posizione irregolare del calciatore Peterlini Alessandro della società Folgore Bagno e chiedendo che fosse inflitta a quest'ultima la punizione sportiva della perdita della gara.

La competente Commissione Disciplinare, con C.U. n. 17 del 9 novembre 2005, deliberava di respingere il reclamo della società Spilamberto 96, confermando il risultato sul campo.

La Commissione Disciplinare motivava la propria decisione affermando che essendo il Peterlini un calciatore "fuori quota", lo stesso doveva scontare la squalifica residua della stagione sportiva 2004/2005 nelle gare di Campionato Juniores 2005/2006 e pertanto aveva pieno titolo a prendere parte alla gara.

Avverso tale decisione la società Spilamberto 96 ha proposto appello alla C.A.F. reiterando la propria richiesta di aggiudicazione dell'incontro a "tavolino".

L'appello merita accoglimento.

Il calciatore Peterlini Alessandro, infatti, quale fuori quota, doveva scontare la squalifica nella prima gara ufficiale della prima squadra nell'anno successivo a quello in cui era stata comminata la squalifica, anche se il calciatore era stato sanzionato con la squadra juniores.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come innanzi proposto dall'A.S.D. Spilamberto 96 di Spilamberto (Modena), annulla l'impugnata delibera ed infligge alla Folgore Bagno la punizione sportiva di perdita della gara sopraindicata con il punteggio di 0-3 e dispone la restituzione della tassa reclamo.

3. APPELLO DELL'ADS POL. VALGUARNERA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MEGARA AUGUSTA/VALGUARNERA DEL 30.10.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 24 del 17.11.2005)

Il Presidente della A.S.D. Pol. Valguarnera proponeva ricorso alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, con riferimento alla gara disputata in data 30 ottobre 2005 tra A.S.D. Megara Augusta F.C. e A.S.D. Polisportiva Valguarnera medesima sulla scorta che alcuni calciatori rivestivano irregolare posizione.

Lamentava la ricorrente, infatti, che si potessero nutrire seri dubbi sulla nazionalità italiana dei calciatori medesimi, ma le doglianze erano state respinte dai giudici di primo grado.

La decisione della Commissione Disciplinare, resa in data 16 novembre 2005, con Com.Uff. n. 24, affermava nei suoi contenuti che, esperiti gli opportuni accertamenti presso l'Ufficio Tesseramento, i calciatori interessati risultavano regolarmente tesserati per la Megara Augusta.

Avverso tale decisione proponeva reclamo la Pol.Valguarnera a questa Commissione d'Appello Federale, ribadendo i propri dubbi sulla asserita nazionalità italiana dei calciatori e sostenendo che la società avversaria, trattandosi invece di calciatori extra comunitari, avrebbe potuto al massimo schierarne uno solo per ogni gara. In via pregiudiziale la ricorrente aveva formulato istanza all'Ufficio Indagini di porre in essere adeguata ed idonea attività investigativa al fine di accertare la effettiva nazionalità degli sportivi interessati: a detta istanza l'Ufficio Indagini rispondeva di non poter sovrapporre la propria attività a quella di un organo con natura giurisdizionale, salvo essere investito della questione da quest'ultimo.

Questa Commissione d' Appello Federale, riunita in data 19 dicembre 2005, letti gli atti, ritiene di respingere il reclamo, sì come proposto.

Qualsiasi considerazione sulla nazionalità e sui modi di ottenerla non può trovare spazio in questa sede, essendo considerazioni di merito che hanno già formato oggetto di decisione nelle precedenti sentenze.

L'autorizzazione al tesseramento dei sei calciatori è stata rilasciata dal competente Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Sicilia, preposto all'esame della documentazione fornita dalla A.S.D. Megara Augusta a supporto della richiesta di tesseramento dei sei calciatori.

Per questi motivi la C.A.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla A.S.D.

Polisportiva Valguarnera e dispone incamerarsi la relativa tassa.

4. APPELLO DELLA POL. GONZAGA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA EUROCALCETTO/GONZAGA DEL 9.10.2005 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 16 del 17.11.2005)

La Pol. Gonzaga ha presentato appello avverso la decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore Giovanile e Scolastico relativa alla gara Allievi Regionali Eurocalcetto - Gonzaga svoltasi il 9 ottobre 2005.

La ricorrente Polisportiva Gonzaga si limita a riprodurre le questioni di merito già dedotte nei precedenti gradi di giudizio e omette di dedurre vizi di legittimità della pronuncia impugnata.

Con il ricorso si chiede esclusivamente il riesame dei fatti, già esaurientemente esaminati e valutati dai Giudici Sportivi di 1° e 2° Grado. Tale riesame non è consentito in questa sede ai sensi dell'art. 33.1 C.G.S..

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33, comma 1, C.G.S. l'appello come innanzi proposto dalla Pol. Gonzaga di Palermo e dispone l'incameramento della relativa tassa.

5. APPELLO DELL'A.S.D. BARRESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA A.S.D. BARRESE/REAL GELA DEL 13.11.2005 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 17 del 24.11.2005)

La A.S. Real Gela proponeva reclamo al Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore Giovanile e Scolastico avverso la posizione irregolare dei calciatori Cumia Luigi e Geraci Salvatore durante la gara Barrese/Real Gela del 13.11.2005, adducendo che gli stessi erano stati schierati dalla A.S.D. Barrese non in regola con il tesseramento a favore di quest'ultima società.

Il Giudice Sportivo di 2° Grado, esaminati gli atti ufficiali, ha rilevato che dei due calciatori il solo Cumia Luigi era in posizione irregolare poiché non tesserato con la società Barrese.

Pertanto accoglieva il ricorso della A.S. Real Gela e infliggeva a carico della Barrese la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3, l'ammenda di 150,00 nonché decideva di inibire sino al 20.12.2005 il Dirigente Accompagnatore, Sig. Gueli Antonio, e di squalificare fino al 20.12.2005 l'allenatore, Sig. D'Aiera Salvatore.

Avverso tale decisione la A.S. Barrese ha proposto appello alla C.A.F. affermando che il calciatore Cumia Luigi era stato regolarmente tesserato in data 29.9.2005, allegando copia della richiesta del tesseramento, e chiedeva, pertanto, l'annullamento della decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado e la conferma del risultato acquisito sul campo.

L'appello merita accoglimento.

Il calciatore Cumia Luigi, infatti, è stato regolarmente tesserato in data 29.9.2005 come risulta dal sistema informatico centralizzato della F.I.G.C..

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come innanzi proposto dall'A.S.D. Barrese di Barrafranca (Enna), annulla l'impugnata delibera, ripristina il risultato di 1-0 conseguito in campo nella gara sopraindicata e dispone la restituzione della tassa reclamo.

6. APPELLO DELL'U.S. AGROPOLI AVERSO DECISIONI MERITO GARA AGROPOLI/CITTÀ DI VICO EQUENSE DEL 25.9.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 43 del 18.11.2005)

Il giorno 25 settembre 2005 si disputava l'incontro U.S. Agropoli – A.S. Città di Vico Equense del Campionato di Eccellenza Girone B, organizzato dal Comitato Regionale Campania,

La U.S. Agropoli proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania, sostenendo che l'A.S. Città di Vico Equense aveva schierato il calciatore non tesserato Francesco Portone.

La Commissione Disciplinare respingeva il reclamo con delibera del 14 novembre 2005 (Com. Uff. n. 43 del 18 novembre 2005), osservando che il calciatore risultava regolarmente tesserato per la A.S. Città di Vico Equense da data antecedente alla gara, come attestato con nota dell'Ufficio Tesseramento.

Nell'odierno appello la U.S. Agropoli contesta la decisione, osservando che erroneamente al tesseramento è stata attribuita decorrenza dal 20 settembre 2005 (data di spedizione della lista di trasferimento a mezzo agenzia Mail Express).

L'appello è infondato.

In punto di diritto viene in rilievo l'art.39, comma 5, delle norme organizzative interne della F.I.G.C. (N.O.I.F.) secondo cui *nel trasferimento del calciatore tra società della Lega Nazionale Dilettanti, il tesseramento per la cessionaria decorre dalla data di deposito dell'accordo di trasferimento presso la Divisione o il Comitato competente, oppure, nel caso di spedizione a mezzo posta, sempre che l'accordo pervenga entro i 10 giorni immediatamente successivi alla data di chiusura dei trasferimenti, dalla data di spedizione del plico postale, fatto salvo che l'utilizzo del calciatore è ammesso dal giorno successivo a quello del deposito o della spedizione dell'accordo di trasferimento* (cfr. anche art.39 comma 3, primo periodo N.O.I.F.).

Nella specie è documentato che la lista di trasferimento è stata trasmessa dalla A.S. Città di Vico Equense il 20 settembre 2005 tramite Agenzia Mai Express ed è pervenuta all'Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Campania il 28 settembre successivo.

In forza della disposizione sopra riportata correttamente la società cessionaria si è quindi avvalsa del calciatore Francesco Portone nella gara disputatasi il 25 settembre 2005 (dopo la spedizione del plico con la lista di trasferimento).

Dall'art.39 non si ricava poi che la trasmissione debba necessariamente essere effettuata con raccomandata A.R. del servizio delle Poste Italiane s.p.a..

L'appellante sostiene la tesi contraria richiamando l'apposito paragrafo del C.U.

n.1 in data 1 luglio 2005, della L.N.D., in forza del quale le richieste di tesseramento vanno inviate a mezzo plico postale raccomandato.

Ma anche da tale disposizione non emerge la necessità che ciò debba avvenire avvalendosi dei servizi delle Poste Italiane s.p.a...

In questo contesto (avuto riguardo anche agli artt. 4 e 23 d. lgs. 23 luglio 1999 n. 261) non risulta dunque preclusa la possibilità di fare ricorso al servizio equivalente di una Agenzia autorizzata, come ritenuto anche sulla base di richiami giurisprudenziali dall'Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Campania con atto n.2447/UT in data 7 ottobre 2005.

Il ricorso va respinto, ordinandosi altresì l'incameramento della tassa reclamo.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dall'U.S. Agropoli di Agropoli (Salerno) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

7. APPELLO DELL'U.S.D. BOYS CAIVANESE AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO INTERREGIONALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 C.G.S. E DELL'ART. 38 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 55 del 25.11.2005)

Il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico della F.I.G.C. nella riunione del 12 settembre 2005 ha deliberato di infliggere: all'allenatore Capone Fabio la sanzione della squalifica fino al 31.3.2006 per violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S.; e all'allenatore Villa Franco la sanzione della squalifica fino al 31.3.2007 per violazione dell'art. 38 comma 1 Regolamento del Settore Tecnico e ciò per aver l'A.I.A.C. segnalato che il predetto Capone, tesserato nella stagione sportiva 2004/2005 con la U.S. Boys Caivanese, ha fatto da prestanome nella stessa società al succitato Villa il quale, già tesserato nella stagione sportiva 2004/2005 per la società Puteolana non poteva svolgere mansioni tecniche in altra società.

Il Comitato ha in parola ha, infine deliberato di trasmettere gli atti al Comitato Interregionale per gli eventuali provvedimenti di carico della U.S. Boys Caivanese e la Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale nella riunione del 25.11.2005 (Com. Uff. n. 55 del 25 novembre.2005) ha dichiarato la U.S. Boys Caivanese intenzionalmente responsabile di fatti ascritti per violazione dell'art. 38 comma 1 Regolamento Settore Tecnico e art. 1 comma 1 C.G.S., e ha inflitto alla medesima l'ammenda di € 1.500,00.

L'U.S. Boys Caivanese in data 1 dicembre 2005 ha proposto reclamo alla C.A.F. avverso la sopra indicata decisione rilevando che a partire dal 15.7.2005 è affiliata al Comitato Regionale Campania dove partecipano al Campionato di Eccellenza iniziato il 4 settembre 2005 con la Coppa Italia, precisando che gli atti inerenti al deferimento da parte del Presidente del Comitato Interregionale in data 12 settembre 2005 alla Commissione Interregionale sono successivi alla indicata data 15.7.2005 e pertanto ha richiesto alla C.A.F. di dichiarare la nullità della delibera della Commissione Disciplinare del Comitato Interregionale perché sussiste la competenza del Comitato Regionale Campania.

La C.A.F., esaminato attentamente il reclamo nel quale dalle circostanze addotte, ritiene che, nel caso, in forza dell'art. 23 comma 4 lettera 4) C.G.S. spetta decidere al Comitato competente nel quale si è verificato il comportamento censurato.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dall'U.S.D. Boys Caivanese di Caivano (Napoli) e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 25/C – RIUNIONE DEL 21 DICEMBRE 2005**

1. APPELLO DELL'U.S. BARCACCIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BARCACCIA/RAMISETO DEL 23.10.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 17 del 9.11.2005)

L'U.S. Barcaccia propone appello avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia - Romagna relativa alle decisioni inerenti il merito della gara Barcaccia – Ramiseto svoltasi il 23.10.2005.

La fattispecie pratica ha ad oggetto l'irregolarità del tesseramento del calciatore Lo Jacques, in quanto la sua partecipazione nella partita sopramenzionata, ha comportato l'infrazione all'U.S. Barcaccia della punizione sportiva della perdita per 0 a 3 della gara in oggetto ed al calciatore la squalifica di 1 giornata.

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia - Romagna, visti gli atti ufficiali e non avendo alcun dubbio sulla partecipazione del calciatore alla gara, delibera con Comunicato Ufficiale n. 17 del 9 novembre 2005 i provvedimenti sopracitati.

L'U.S. Barcaccia, nel reclamo proposto innanzi alla C.A.F, chiede l'annullamento della delibera sopramenzionata, proponendo molteplici motivazioni, tra cui : l'errata ed ingiustificata motivazione adottata dal giudice di prime cure, il fatto che il calciatore Lo Jacques era stato tesserato nelle precedenti stagioni sportive per la Società Ambrosiana Calcio di Reggio Emilia ed infine l'apparente regolarità del tesseramento relativo il calciatore sopracitato.

La C.A.F. acquisita d'ufficio la documentazione, ha potuto appurare che il calciatore Lo Jacques è stato tesserato per la prima volta in Italia il 2.12.2005, conseguentemente la gara sopracitata, che ha dato luogo alla controversia, risulta anteriore alla detta ultima data e da ciò deve arguirsi che allora il tesseramento non era regolare.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dall'U.S. Barcaccia di San Polo d'Enza (Reggio Emilia) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

2. APPELLO DEL VERSILIA 1998 S.R.L. AVVERSO LA CONCESSIONE DI SVINCOLO PER CAMBIO DI RESIDENZA, AI SENSI DELL'ART. 111 N.O.I.F., AL CALCIATORE PELLICCIA LUCA (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. 11/D del 7.10.2005)

La società Versilia 1998 S.r.l. propone appello avverso la delibera della Commissione Tesseramenti, pubblicata con Comunicato Ufficiale 11/D del 7.10.2005, relativa alla concessione dello svincolo per cambio di residenza, ai sensi dell'art.111 N.O.I.F., al calciatore Pelliccia Luca.

La Commissione Tesseramenti pronuncia la delibera sopracitata accogliendo il

reclamo presentato presso la stessa dal calciatore Pelliccia Luca, in quanto lo stesso produceva: il certificato di residenza attestante l'avvenuto trasferimento a decorrere dal 3.8.2004, contestava l'inammissibilità dello scritto difensivo della società Versilia 1998 S.r.l. poiché veniva presentato dopo lo scadere del termine previsto dall'art. 44 N.O.I.F. ed infine trasmetteva la cartolina attestante la ricezione della propria istanza di svincolo in data 22.8.2005, dimostrando così come la memoria della società fosse tardiva.

La società Versilia 1998 nel reclamo presentato innanzi alla C.A.F. chiede l'annullamento della sopraesposta delibera adducendo l'invalidità ed inefficacia del cambio di residenza del calciatore Pelliccia Luca ai fini dell'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 111 delle N.O.I.F.

La C.A.F. ritiene che nei punti elencati come supporto della motivazione su cui si fonda il reclamo sopracitato, non siano emersi elementi probatori idonei ad inficiare la documentazione anagrafica del calciatore, che comprova in effetti un cambio di residenza.

Tutti gli elementi dedotti dalla parte appellante, possono qualificarsi quali mere presunzioni, che non possono però ritenersi gravi, precise e concordanti per poter assurgere al valore di prova in senso tecnico e, soprattutto, per poter travolgere il valore della specifica prova documentale in atti.

Era onere dell'appellante dare elementi di maggior consistenza, ma quelli forniti non consentono di poter affermare che il detto onere sia stato assolto.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dalla Soc. Versilia 1998 di Seravezza (Lucca) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

3. APPELLO DELLA POL. ALBIDONA AVERSO DECISIONI MERITO GARA MANDATORICCESE/ALBIDONA DEL 13.11.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 60 del 28.11.2005)

Il Calendario Ufficiale del Campionato di 2° Categoria – Girone A – del Comitato Regionale Calabria prevedeva, il 13.11.2005 alle h. 14,30, la disputa della gara Mandatoriccese/Albidona; il capitano della Società ospitante, peraltro, comunicava per iscritto all'arbitro che, in concomitanza con l'inizio della gara, erano previste le esequie funebri di un dirigente tragicamente scomparso il giorno prima per cui, pur consapevole delle conseguenti responsabilità che ne sarebbero derivate sul piano sportivo, dichiarava "non intendiamo svolgere la gara"; il capitano della Società Albidona, per contro, associandosi al lutto manifestava la disponibilità al recupero della gara nel caso in cui il Giudice Sportivo o chi per esso lo avesse disposto.

L'arbitro, preso atto della situazione, allegava al suo referto entrambe le dichiarazioni, precisando che le "Società non hanno voluto che la gara avesse inizio".

Il Giudice Sportivo, con decisione 16.11.2005 pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 16 del 17 novembre 2005, deliberava di infliggere alla Società Mandatoriccese la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3, irrogando alla stessa l'ammenda di € 55,00 per la prima rinuncia e la penaliz-

zazione di un punto in classifica, omettendo di valutare, ed eventualmente sanzionare, il comportamento della Polisportiva Albidona.

Avverso la decisione proponeva reclamo la Società Mandatoriccese illustrando nei particolari l'impedimento luttuoso comunicato all'arbitro e dolendosi, infine, di una decisione ingiusta chiedeva la revoca delle sanzioni.

La Commissione Disciplinare, con Comunicato Ufficiale n.18 del 30.11.2005, pubblicato l'1.12.2005, nel rigettare il reclamo proposto in quanto infondato, ritenuto, inoltre, che la Società Albidona non si era, anch'essa resa disponibile alla disputa della gara, irrogava alla stessa la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 - 3, l'ammenda di € 55,00 per la prima rinuncia ed un punto di penalizzazione in classifica.

Avverso questa decisione proponeva tempestivo e rituale gravame la Polisportiva Albidona la quale, ripercorrendo i termini della vicenda sportiva, eccepiva che la decisione impugnata era stata adottata in violazione di "normative procedurali" e del diritto alla difesa oltre che da ritenersi "ultra petitem" in relazione ai motivi di gravame enunciati dalla S.S. Mandatoriccese. Concludeva, pertanto, richiedendo la vittoria con il punteggio di 3 -0 e la revoca della decisione emessa dalla Commissione Disciplinare.

Osserva la C.A.F. che le censure mosse dalla reclamante sono fondate specie per quanto attiene alla violazione del diritto al contraddittorio ed alla difesa.

La decisione gravata, infatti, è all'evidenza abnorme essendo stata adottata "inaudita altera parte" dalla Commissione Disciplinare, per di più su fatti non oggetto di preliminare delibera del Giudice Sportivo, organo disciplinare all'uopo preposto dal Codice di Giustizia Sportiva, e, di conseguenza, non reclamati.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come innanzi proposto dalla Pol. Albidona di Albidona (Cosenza), annulla l'impugnata delibera della Commissione Disciplinare e dispone la restituzione della tassa reclamo.

4. APPELLO DELL'A.S. FERENTINO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI SEI AL PRESIDENTE GIAMPIERO VELLUCCI NONCHÈ L'AMMENDA DI € 1500,00 ALLA SOCIETÀ A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale - Com. Uff. n. 60 del 2.12.2005)

Il Procuratore Federale, premesso che: 1) la Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale, con nota 17.3.2005, gli trasmetteva copia di un reclamo della A.S. Ferentino Calcio avverso le sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale in merito alla gara Calangianus/Ferentino del 9.2.2005, nonché copia del Comunicato Ufficiale n.126 della citata Commissione Disciplinare del 25 febbraio 2005; 2) all'esito degli accertamenti svolti dall'Ufficio Indagini era emerso che il Sig. Vellucci Giampiero, Presidente della A.S. Ferentino Calcio (ora A.S.D. Ferentino Calcio), nel corso di un procedimento disciplinare in sede di reclamo, aveva allegato una dichiarazione, su carta intestata della Società, resa dal Sig. Pietraviva Viola Marcello "quale dirigente accompagnatore della A.S. Ferentino Calcio"; 3) il Pietraviva, nel corso di quelle indagini, comparso davanti all'Inquirente

unitamente al dirigente Vellucci Giovanni, ribadiva la predetta qualifica pur non risultando tesserato per la citata Società.

Ciò premesso, deferiva alla Commissione Disciplinare del Comitato Interregionale il Sig. Vellucci Giampiero e la A.S.D. Ferentino Calcio per avere, il primo, violato l'art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva e, la seconda, per responsabilità diretta nella violazione ascritta al suo Presidente.

All'esito del procedimento, svoltosi nella contumacia dei deferiti, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale, in accoglimento delle richieste formulate dal Sostituto Procuratore Federale, irrogava al Sig. Giampiero Vellucci la sanzione della inibizione per la durata di mesi sei e l'ammenda di 1.500,00 alla A.S.D. Ferentino Calcio.

Avverso questa decisione, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 20 del 2 dicembre 2005, proponeva rituale e tempestivo reclamo la A.S.D. Ferentino Calcio contestando l'insussistenza della incolpazione ascritta al suo Presidente e precisando che il Sig. Pietraviva Viola Marcello, in considerazione della "difficoltà della trasferta in terra sarda" (gara Calangianus/A.S. Ferentino Calcio del 9.2.2005), era stato presente solo come collaboratore professionale del Presidente.

Concludeva, pertanto, richiedendo il proscioglimento.

Davanti alla C.A.F. il Sostituto Procuratore Federale chiedeva la conferma del provvedimento disciplinare mentre la Società reclamante insisteva per l'accoglimento dell'istanza proposta.

Ciò premesso osserva la C.A.F. che il reclamo è infondato e può essere soltanto parzialmente accolto quanto all'entità delle sanzioni inflitte.

Dai puntuali accertamenti effettuati dall'Ufficio Indagini risulta, infatti, senza dubbio alcuno che il Sig. Vellucci Giampiero, quale Presidente dell'A.S. Ferentino Calcio, in sede di reclamo proposto avverso le decisioni adottate dal Giudice Sportivo, ebbe ad allegare la dichiarazione 16.2.2005 sottoscritta dal Sig. Pietraviva Viola Marcello che si era qualificato "quale dirigente accompagnatore dell'A.S. Ferentino Calcio"; qualifica priva di fondamento, come in seguito verificato dall'Ufficio Indagini, e della cui inveridicità non poteva non essere al corrente il Presidente Avv. Giampiero Vellucci.

Osserva, peraltro, la C.A.F. che, tenutosi conto del contesto in cui la condotta è stata realizzata, si possa addivenire ad una riduzione delle sanzioni irrogate, rimanendo, comunque, l'episodio, seppure deprecabile, circoscritto e non di particolare gravità.

Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell'appello come innanzi proposto dall'A.S. Ferentino Calcio di Ferentino (Frosinone), riduce la sanzione dell'inibizione inflitta al Sig. Giampiero Vellucci a mesi 3 e la sanzione dell'ammenda inflitta alla società ad € 500,00. Ordina la restituzione della tassa reclamo.

5. A.C. NUOVO TERZIGNO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER N. 2 GARE CON DECORRENZA IMMEDIATA ED A PORTE CHIUSE ED AMMENDA DI € 4.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 69 del 16.12.2005)

Il Giudice Sportivo del Comitato Interregionale (C.U. n. 61 del 6 dicembre 2005) squalificava il campo di giuoco della A.C. Nuovo Terzigno per n. 2 gare, gare da disputarsi in campo neutro e porte chiuse, e sanzionava la stessa con una ammenda di € 4.000,00 per comportamento violento e pericoloso per l'incolumità pubblica dei sostenitori della squadra sanzionata.

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale (C.U. n.69 del 16 dicembre 2005) rigettava il reclamo proposto dalla A.C. Nuovo Terzigno, non risultando comprovata, come sostenuto dalla ricorrente, come gli atti aggressivi e pericolosi avessero partecipato persone non facenti parte dei sostenitori della squadra sanzionata.

Ricorreva a questa Commissione d'Appello Federale la A.C. Nuovo Terzigno sostenendo l'omessa e/o contraddittoria motivazione della decisione della Commissione Disciplinare dovuta soprattutto al fatto di non aver affatto considerato come, in analoghi precedenti in materia, anche più gravi la sanzione fosse stata inferiore.

Concludeva chiedendo la riduzione della squalifica del campo al presofferto, con revoca del campo neutro e/o delle porte chiuse, nonché di revocare l'ammenda o di ridurla considerevolmente.

L'appello è fondato e va parzialmente accolto.

Risulta dalle carte processuali come la società ricorrente, negli ultimi anni, si sia sempre comportata correttamente e come il proprio pubblico non abbia dato luogo a manifestazioni violente e che abbiano mai comportato squalifiche del proprio campo di giuoco.

Inoltre, seguendo l'orientamento giurisprudenziale in analoghe circostanze, risulta congrua una riduzione della sanzione inflitta, riducendo la squalifica del campo a gioco a porte chiuse per una gara con diffida e la sanzione dell'ammenda ad € 1000,00.

Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell'appello come sopra proposto dall'A.C. Nuovo Terzigno di Terzigno (Napoli), riduce la sanzione inflitta della squalifica del campo di giuoco a porte chiuse ad una gara con diffida e la sanzione dell'ammenda ad € 1.000,00. Ordina la restituzione della tassa reclamo.

6. POL. MONTEROTONDO CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SAVIO S.R.L./MONTEROTONDO CALCIO S.R.L. DEL 16.10.2005 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 17 del 17.11.2005)

Con delibera pubblicata sul C.U. n. 14 del 27.10.2005 il Giudice Sportivo di 1° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore Giovanile e Scolastico ha respinto il ricorso con il quale la Pol. Monterotondo aveva richiesto, in relazione alla gara in epigrafe, l'applicazione alla società Savio della sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 a 3, per avere quest'ultima indicato in distinta otto calciatori di riserva, anziché i sette prescritti dai regolamenti federali, atteso che uno degli otto suddetti calciatori risultava inserito in distinta anche in qualità di assi-

stente di parte dell'arbitro.

Avverso tale provvedimento ha proposto reclamo avanti al Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore Giovanile e Scolastico la Pol. Monterotondo, reiterando le proprie istanze.

Con delibera pubblicata sul C.U. n. 17 del 17.11.2005 l'adito Giudice Sportivo di 2° Grado ha respinto il reclamo proposto, ribadendo la regolarità formale della distinta presentata dalla società Savio, la quale, peraltro, pur inserendo in distinta otto calciatori di riserva - uno dei quali, come detto, impiegato come assistente di parte dell'arbitro - aveva comunque rispettato nel corso della gara il limite regolamentare delle sette sostituzioni.

Avverso tale deliberazione ha proposto reclamo avanti a questa Commissione la medesima Pol. Monterotondo, insistendo ulteriormente nelle proprie doglianze ed istanze. Resiste al proposto reclamo la società Savio con propria memoria.

Reputa la C.A.F. che il proposto reclamo non possa trovare accoglimento.

Come tanto il Giudice Sportivo di 1° grado, quanto quello di 2° Grado, infatti, hanno correttamente evidenziato, il calciatore Thomas Cestra, inserito in distinta fra le riserve con il n. 12 di casacca, è il medesimo che, nella stessa distinta, viene poi indicato quale assistente di parte dell'arbitro. Di conseguenza, avendo la società Savio, nel corso della gara, rispettato il numero regolamentare delle stesse sostituzioni, ed essendosi il suddetto calciatore limitato a svolgere il ruolo inizialmente assegnatogli di assistente dell'arbitro, appare impropria l'affermazione della reclamante, seconda la quale controparte avrebbe inserito in distinta un numero di calciatori di riserva superiore a quello consentito dalle norme regolamentari.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla Pol. Monterodondo Calcio S.r.l. di Monterotondo (Roma) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

7. APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento DEL CALCIATORE CERIONI DIEGO A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DELL'ART. 27, COMMA 2, STATUTO F.I.G.C. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 38 del 27.10.2005)

Con ricorso 1.12.2005 il Procuratore Federale proponeva rituale gravame avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche, pubblicata sul C.U. 38/C del 27.10.2005, che aveva prosciolto il tesserato Cerioni Diego per la contestata violazione dell'art. 27, comma 2, del C.G.S..

Osserva la C.A.F. che le doglianze esaurientemente illustrate dal Procuratore Federale sono condivisibili e fondate.

Infatti, come si evince dalla decisione della Corte Federale del 23.4.1996, pubblicata sul C.U. N° 5/C.F., la violazione del così detto "vincolo di giustizia" è esclusa soltanto nelle ipotesi in cui vengano denunciati fatti di rilevanza penale procedibili d'ufficio, in relazione ai quali non può sussistere il contrasto tra l'ordinamento statale e quello federale.

Nel caso di specie, invece, la condotta violenta di cui era stato vittima il Cerioni

integrava gli estremi del reato perseguibile a querela, peraltro già sanzionato in sede disciplinare.

Per questi motivi la C.A.F., in totale riforma della decisione gravata ed in accoglimento dell'appello proposto dal Procuratore Federale, infligge al tesserato Cerioni Diego la squalifica per mesi sei e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

ORDINANZE

8. U.S. TRIESTINA 1946 AVVERSO L'ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DELLA CALCIATRICE SEVESO VALENTINA IN PROPRIO FAVORE (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 13/D del 25.11.2005)

La C.A.F. rinvia a nuovo ruolo l'appello come innanzi proposto dall'U.S. Triestina 1946 di Milano in attesa delle motivazioni integrali emesse dalla Commissione Tesseramenti.

